PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DI BENEFICI FISCALI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E DEL 1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI. (1) (2) (3)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 30 aprile 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933
Estremi	Legge 23 novembre 1939, n. 1839
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1939

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 14 marzo 1941, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre l933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX".

(2) La L. 19 gennaio 1942, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI".

(3) La L. 25 marzo 1943, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941-XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-per-l-applicazione-di-benefici-fiscali-a-favore/art-1/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it